



Comune di Cisternino

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO

per la disciplina delle
riprese audiovideo e
trasmissione
delle sedute di

Consiglio Comunale

Indice

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Autorizzazione

Art. 4 Informazione sull'esistenza di strumenti di audio-video registrazione

Art. 5 Rispetto della privacy

Art. 6 Limiti alla registrazione delle sedute

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 8 Interviste

Art. 9 Norma di rinvio

Art. 10 Sanzioni

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina il servizio di riprese audio-video e relativa trasmissione, delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente o da soggetti preventivamente autorizzati e accreditati in caso di organi di stampa.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Funzioni

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Per la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, il Comune di Cisternino promuove la registrazione audio-video e la massima diffusione tramite radio, televisione, web o altro strumento idoneo, dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 3 Autorizzazione

Fatte salve le audio-video riprese e relative trasmissioni integrali o parziali effettuate, nei limiti del presente regolamento, con ogni mezzo disponibile direttamente dall'Ente anche a mezzo terzi e dagli organi di stampa accreditati e nel caso in cui non lo faccia direttamente l'Ente, il Presidente del Consiglio autorizza i soggetti che ne fanno richiesta, ad effettuare riprese audio-video del Consiglio Comunale, ai fini della loro trasmissione in diretta o differita tramite radio, televisione, web o altro strumento idoneo.

A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare, almeno 3 giorni prima della seduta consiliare, apposita istanza di autorizzazione, in forma scritta, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- soggetto promotore (in caso di associazioni, comitati, enti, etc. la domanda dovrà anche indicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del presidente);
- modalità delle registrazioni audio-video;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita, integrale o parziale);
- estremi identificativi del titolare / responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione.

Il Presidente del Consiglio può rilasciare l'autorizzazione, di norma, entro il giorno prima della stessa seduta.

L'autorizzazione fornita avrà una validità massima annuale e comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, dal Presidente del Consiglio.

Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 4

Informazione sull'esistenza di strumenti di audio-video registrazione

Il Presidente del Consiglio, deve fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di audio-video strumenti di registrazione e della successiva trasmissione delle stesse, disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Deve essere altresì fornita ai presenti informativa circa i diritti degli interessati previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 5

Rispetto della privacy

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, ciascun consigliere, assessore o altro soggetto interveniente, in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari, in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

Art. 6

Limiti alla registrazione delle sedute

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

Deve essere evitato, ove possibile, di riprendere gli eventuali spettatori, in particolar modo quando essi siano minorenni.

Nel caso in cui siano invitati a partecipare ai lavori del Consiglio i bambini e ragazzi del Consiglio comunale dei ragazzi è necessario acquisire il consenso dei genitori.

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate e/o di altre disposizioni di Legge, ed in ogni caso in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare, ricorrendo, ove necessario all'ausilio della Polizia Municipale.

Art. 7

Limiti di trasmissione e commercializzazione

La diffusione delle immagini registrate è consentita in ambito locale, nazionale, su web, o con altro mezzo, in diretta o differita.

Normalmente la trasmissione dei lavori della seduta deve essere integrale. Nel caso di diffusione parziale, devono essere trasmessi tutti gli interventi relativi al singolo argomento e/o punto all'ordine del giorno. La fase delle interrogazioni e/o interpellanze deve essere trasmessa integralmente.

Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese e relative trasmissioni.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale ha l'obbligo, a richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, di fornire gratuitamente al Comune un DVD contenente la completa registrazione eseguita dal soggetto autorizzato il quale a sua volta ne autorizza l'utilizzo nei canali istituzionali da parte dell'Ente.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 10.

Quanto sopra, eccezion fatta per le testate giornalistiche.

Art. 8

Interviste

Gli Amministratori, i Consiglieri comunali o altri intervenuti, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 9

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per il diritto di accesso ai documenti amministrativi, del Regolamento comunale in materia di tutela della privacy e del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 10

Sanzioni

La violazione delle disposizioni e dei principi di cui al presente Regolamento o dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione stessa ed il divieto di rilasciare una nuova autorizzazione per un periodo di un anno.

Per le violazioni delle disposizioni inerenti il presente Regolamento si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.